



COPIA

COMUNE DI SANT'ARSENIO
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 27/10/2014

OGGETTO:	CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2014.DETERMINAZIONI
-----------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti venticinque nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Sig. CESARANO ALFONSO, nella sua qualità di Presidente Del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

Nominativo e carica	Presente
COIRO ANTONIO - Sindaco	Sì
CAPOZZOLO ROSARIO - Consigliere	No
DEL NEGRO NICOLA - Consigliere	Sì
CESARANO ALFONSO - Consigliere	Sì
IPPOLITO ORLANDO - Consigliere	Sì
MAZZARIELLO ANNAMARIA - Consigliere	Sì
AMMACCAPANE NICOLA - Consigliere	Sì
ANNUNZIATA ANDREA - Consigliere	Sì
VIGLIONE MARIA CONSIGLIA - Consigliere	Sì
IPPOLITO ANTONIO - Consigliere	Sì
COSTA NICOLA - Consigliere	No
Totale Presenti	9
Totale Assenti	2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE – **DOTT. FRANCO TIERNO**

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile
Tecnico	In merito alla regolarità tecnica, Art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267	Favorevole	22/10/2014	F.to:Rag. Maria Emanuela Armagno
Contabile	In merito alla regolarità contabile, Art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267	Favorevole	22/10/2014	F.to:Rag. Maria Emanuela Armagno

Vista la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione**” ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

Visto il D.Lgs. 23/2011: “**Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale**” ed in particolare gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44;

Dato Atto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui agli art. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell' anno di riferimento.

Constato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto:

il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014(GU n. 169 del 23 luglio 2014) con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'Esercizio Finanziario 2014 è stato differito al 30 settembre 2014;

Visto il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I.:

Considerato che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30

Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 6 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) ed all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

Rilevato che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

Dato Atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che trova il suo fondamento normativo nella Legge 147/2013, all'art. 1 comma 639;

Visto il comma 703 dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Atteso che l'art 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:

- a) al comma 6, che l'aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- b) al comma 7, che l'aliquota ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- c) al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, può essere ridotta fino allo 0,1%;

Vista la deliberazione n. 15 del 31 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, il Consiglio Comunale ha:

1. approvato le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE AMMESSE:** 4,00 per mille
- **ALIQUOTA ORDINARIA:** 9,6 per mille - Per altri immobili e aree edificabili
- **ALIQUOTA AGEVOLATA:** 7,6 per mille - Per immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale (C/2 - C/6 - C/7), locati con contratto di locazione regolarmente registrato e di durata almeno pari a 12 mesi, in cui il conduttore abbia stabilito la residenza anagrafica e dimora abituale.

Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune - Ufficio tributi, entro il 31 dicembre 2012, apposito modello con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione "a titolo di abitazione principale" indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione del contratto, il nome del conduttore, nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione, oppure presentare copia del contratto registrato. La comunicazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi purchè non si verifichino variazioni dei dati precedentemente comunicati.

In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordato.

- **ALIQUOTA AGEVOLATA:** 7,6 per mille - Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale (C/2 - C/6 - C/7) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado; il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso, anche parzialmente, in locazione a terzi.

Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune -

Ufficio tributi - entro il 31 dicembre 2012 , apposita comunicazione su modello predisposto dall'ufficio. La comunicazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi purchè non si verifichino variazioni dei dati precedentemente comunicati.

2. determinato le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell' importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende continuare a garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

Vista la delibera consiliare n. 24 del 12 dicembre 2013, che ha confermato per le fattispecie imponibili le aliquote e detrazioni stabilite nell'anno 2012;

Visto il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011;

Uditi:

•

Visti:

- il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- la normativa in materia;
- lo Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 3 giugno 2010, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27 settembre 2007, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 4 gennaio 2001, esecutiva ai sensi di legge;

Preso Atto che l'adozione del presente atto è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi, dell'art. 42 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. ;

delibera

- 1. la premessa** costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;
- 2. di confermare** per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le aliquote dell'anno 2013, nelle seguenti misure:
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE AMMESSE** per fattispecie assoggettate al **tributo : 4,00 per mille**

- **ALIQUOTA ORDINARIA:** 9,6 per mille - Per altri immobili e aree edificabili
- **ALIQUOTA AGEVOLATA:** 7,6 per mille - Per immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale (C/2 - C/6 - C/7), locati con contratto di locazione regolarmente registrato e di durata almeno pari a 12 mesi, in cui il conduttore abbia stabilito la residenza anagrafica e dimora abituale.

Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune - Ufficio tributi, entro il 31 dicembre 2014, apposito modello con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione "a titolo di abitazione principale" indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione del contratto, il nome del conduttore, nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione, oppure presentare copia del contratto registrato. La comunicazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dei dati precedentemente comunicati.

In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordato.

- **ALIQUOTA AGEVOLATA:** 7,6 per mille - Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale (C/2 - C/6 - C/7) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado; il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso, anche parzialmente, in locazione a terzi.

Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune - Ufficio tributi - entro il 31 dicembre 2014, apposita comunicazione su modello predisposto dall'ufficio. La comunicazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dei dati precedentemente comunicati.

3. di determinare per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, confermando quelle dell'anno 2013, le seguenti detrazioni per fattispecie imponibili:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18 ottobre 2001, n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002.

5. di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 214/2011 la pubblicazione sul sito informatico di suddetto ministero sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 446 del 1997;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione:

- all'Albo Pretorio on line
- all'Area Finanziaria